
COMUNE DI ALBANO VERCELLESE

Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBANO VERCELLESE

ai sensi della lett. a) dell'art. 9 della L.R. 02 dicembre 2009 n° 29

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di "legnatico" da parte della comunità locale determinandone il contenuto, i limiti e l'eventuale corrispettivo a carico degli utenti, nonché le modalità di imposizione e riscossione dei canoni.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del
23/12/2021

PREMESSA

Gli Usi Civici sono diritti spettanti ad una collettività territorialmente ben delimitata (gli abitanti di un Comune, di una frazione o di una parrocchia) e consistono in varie forme di godimento; diritti di pascolare, di abbeverare il proprio bestiame, di raccogliere legna per uso domestico. I cittadini, a qualunque classe appartengano acquistano dalla nascita il Diritto di Uso Civico, perché con la vita acquistano il diritto di avere i mezzi per sostenersi, e così come il diritto alla vita, l'Uso Civico è inalienabile ed imprescrittibile.

L'Uso Civico è un istituto giuridico che a prima vista può sembrare di minima importanza nello svolgimento del diritto vigente, ed invece un più attento esame, una indagine alle fonti dirette, li dimostrano di una vitalità e forza, ed importanza economica rilevante, quasi un mirabile potere di adattamento li facesse pure oggi elemento importante di benessere sociale.

Tali usi possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita dettate dalle diverse nuove condizioni politiche, sociali, economiche, culturali, produttive ed ambientali sviluppatesi con l'evoluzione economico-sociale.

Da questa nozione razionale, scaturisce la conseguenza che forma il principio cardine dei demani civici: che questi appartengono ai cittadini in proprietà e non ai Comuni, alle Frazioni, o ad altri Enti che, quali organi esponenti dei propri cittadini, possono solo provvedere per la loro amministrazione. L'Uso Civico di Legnatico è quindi il diritto che spetta ai componenti della collettività del Comune di Albano Vercellese di fare legna da ardere per uso domestico e di raccogliere legna sui terreni appartenenti al Comune. Il diritto di legnatico è considerato essenziale per la collettività perché mirato a soddisfare un bisogno primario dei cittadini che la compongono. La collettività partecipa al godimento dei diritti di Uso Civico di Legnatico nelle forme e nei modi stabiliti nel presente regolamento.

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, inseriti nell'elenco allegato (Allegato A), derivante dagli atti depositati presso il Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici del Piemonte la Liguria e la Valle d'Aosta e riconosciuti tali da sentenza commissariale, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali, ai sensi dell'art. 4 della legge 16.6.1927 n. 1766. Essi sono ubicati nel Parco naturale delle Lame del Sesia gestito dalla Regione Piemonte mediante l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore.
2. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.
- 3.

ART. 2 — REGIME GIURIDICO

1. Ai sensi degli artt. 8 e 12 della legge 16.6.1927 n. 1766, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità regionale competente.
2. Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali.
Comunque, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni regionali, possono essere stipulate specifiche convenzioni per:
 - a) la conduzione di strutture agricole
 - b) la realizzazione di infrastrutture sportive
 - c) ogni altro uso legato ad effettive necessità delle collettività locali.
3. Nel rispetto delle vigenti norme regionali, per beni soggetti agli usi civici possono essere attivate procedure di conciliazione, di alienazione di terreni di esigue dimensioni, di permuta, di affrancamento e di legittimazione.
4. Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene in veste di rappresentante e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi, in riferimento a quanto disposto dalla legge 16.6.1927 n. 1766.

ART. 3 — DEFINIZIONE

1. Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle proprietà originaria del territorio comunale di Albano Verellese sono il "legnatico".

ART. 4 — PRINCIPI

1. L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto essenziale riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel comune di Albano Verellese e viene esercitato annualmente per conto di tutti i componenti del nucleo familiare da uno solo dei componenti purché maggiorenne;
2. Per nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, coabitanti residenti nel Comune. Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.
3. Il Comune disciplina l'uso civico di legnatico consistente nella raccolta di legna secca ed assegno di lotti di piante morte e da taglio ad uso combustibile.
4. La legna deve essere fornita agli aventi diritto a seguito di domanda.
5. Il concessionario deve provvedere per proprio conto al taglio, esbosco e trasporto del materiale legnoso se usufruisce del lotto di piante da tagliare.

ART. 5 — AVENTI DIRITTO E BENEFICIARI

1. I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile.
2. Gli aventi diritto o beneficiari sono:
 - a) tutti gli iscritti nel registro della popolazione residente nel Comune
3. Se più nuclei familiari si uniscono per rapporti di parentela, o altre cause, non chiedendo la variazione anagrafica, l'assegno sarà unico perché unico è il focolare.

ART. 6 — USO CIVICO DI LEGNATICO DA COMBUSTIBILE

1. Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni delle vigenti normative forestali nazionali e regionali.
2. Il godimento dell'uso civico di legnatico si articola in due forme:
 - a) **raccolta a titolo gratuito di legna secca:**

E' concessa a titolo gratuito a tutti gli utenti residenti nel territorio comunale la possibilità di raccogliere la legna secca e morta giacente a terra avente un diametro massimo di 10 cm. Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), è fatto obbligo agli utenti di non scompigliare le cataste.
 - b) **assegnazione a pagamento:**

Gli utenti di uso civico possono richiedere, per le esigenze del proprio nucleo familiare, assegnazioni a pagamento di legname ad uso focatico, a seguito dell'emissione del bando di assegnazione da parte del Comune entro il 31 ottobre di ogni anno.

Potranno essere assegnate;

 - b.1) piante troncate, secche gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da non dover restare in dotazione al bosco.
 - b.2) piante cedue da taglio ad uso combustibile.
3. E' fatto assoluto divieto agli utenti di commercializzare i prodotti legnosi assegnati.
4. Coloro che non procedessero, dopo l'assegnazione, al pagamento ed alla rimozione del legname assegnato, saranno soggetti alle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti in materia e non potranno essere titolari di altre assegnazioni.
5. Le eccedenze risultanti dalle assegnazioni di cui al precedente comma possono essere eventualmente destinate alla individuazione di lotti destinati a commercializzazione. Il Comune, con specifica deliberazione di Giunta comunale, fisserà il canone, le modalità ed i termini per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica.

ART. 7 — ESERCIZIO DEL DIRITTO

- 1 Il diritto di uso civico di legnatico viene esercitato annualmente da uno *solo* dei componenti il nucleo familiare.
2. Il taglio delle piante dovrà svolgersi durante la stagione silvana e nel rispetto del vigente Regolamento Forestale Regionale, approvato con D.P.G.R. 20/09/2011 n. 8/R in attuazione dell'art. 13 della L.R. 10/02/2009 n. 4 Legge Forestale del Piemonte).
3. L'avente diritto/beneficiario che provvede al taglio ed esbosco per proprio conto del lotto assegnato, deve eseguirlo a regola d'arte con strumenti ben taglienti, comprese le motoseghe, senza lacerazione della corteccia e rispettando il presente regolamento e tutte le leggi forestali.

ART. 8 — PERIODI E MODALITA' DI RACCOLTA

1. I tagli nei boschi e la raccolta della legna potrà essere effettuata dall'avente diritto nel periodo dal 1° ottobre al 30 marzo dell'anno successivo (cd. Stagione silvana), come previsto dall'art. 37, comma 5 del Regolamento forestale vigente.
2. L'uso civico del taglio di piante e raccolta di legna potrà essere esercitato previa Autorizzazione del Comune, a seguito istanza dell'avente diritto (come da allegato B) e C)).
3. Per la eventuale depezzatura del materiale legnatico (raccolta legna) è consentito l'uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili) in quanto è fatto assoluto divieto introdurre nel bosco attrezzi meccanici (motosega e simili).
4. Il legnatico, in tutti i casi in cui comporta il taglio di piante dovrà esercitarsi come indicato all'art. 7 e ponendo in essere nelle operazioni di taglio, esbosco, accatastamento e trasporto tutte le cautele e gli accorgimenti finalizzati a prevenire il verificarsi di possibili comportamenti pregiudizievoli per l'integrità fisica degli operatori e/o di terze persone.
5. Per l'esercizio del diritto dell'uso civico di legnatico gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco. E' assolutamente vietato il transito fuori dalle strade e dalle piste di esbosco.

ART. 9 - DOMANDA

- 1 Chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnatico deve farne esplicita richiesta entro i termini stabiliti dell'avviso/bando di assegnazione.
2. La comunicazione dell'accoglimento o del diniego della domanda verrà data tramite lettera al richiedente.

ART. 10 - AVVISO PUBBLICO — BANDO DI ASSEGNAZIONE

- 1 Il Comune provvede ad informare i cittadini che sono aperte le prenotazioni.
2. Gli avvisi devono contenere:
 - a) il termine di presentazione delle domande
 - b) il quantitativo di legna spettante a ciascun nucleo familiare
 - c) le modalità di usufruire dell'uso civico di legnatico
 - d) la località di raccolta
3. I **bandi di assegnazione** devono contenere:
 - a) il termine di presentazione delle domande/offerte
 - b) il numero di lotti da assegnare
 - c) le modalità di usufruire dell'uso civico di legnatico
 - d) il valore posto a base d'asta dei lotti da assegnare
 - e) la località di taglio

ART. 11 — DIVIETI E SANZIONI

E' assolutamente vietato:

- a) cedere ad altri, anche a titolo gratuito, il diritto o il frutto dell'uso civico di legnatico
 - b) trasportare il legnatico al di fuori del territorio comunale o in zone diverse di dove trovasi la abitazione del richiedente
 - c) commercializzare la legna proveniente dall'uso civico di legnatico
 - d) tagliare le matricine appositamente anellate con vernice tossa
 - e) trasportare legna nei giorni di pioggia e comunque finché il terreno non sia sufficientemente asciutto per non danneggiare il cotico erboso
 - f) utilizzare mezzi cingolati per tutte le operazioni inerenti l'uso civico per non danneggiare il cotico erboso
2. Ogni infrazione al presente regolamento, salvo che non sia prevista e punita da leggi o regolamenti speciali in materia o da norme del codice penale sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. , la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

ART. 12 - DECADENZA O REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il lotto di bosco ritorna a disposizione del Comune:
 - a) con il decesso degli aventi diritto per famiglie monoparentali
 - b) con la rinuncia dell'avente diritto
 - c) per trasferimento o cambio di residenza dell'avente diritto
 - d) per mancato taglio entro i termini stabiliti

ART. 13 SORVEGLIANZA

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti.
2. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento spetta al corpo di Polizia Municipale e ai Carabinieri Forestali.

ART. 14 — ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

ART. 15 — DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate tutte le norme comunali in contrasto con il presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
3. Il presente regolamento viene trasmesso per competenza all'Ufficio Regionale degli Usi Civici.

Art. 8 vigente – PERIODI E MODALITA' DI RACCOLTA	Art. 8 modificato – PERIODI E MODALITA' DI RACCOLTA
c. 3 per la eventuale de pezzatura del materiale legnatico (raccolta legna) è consentito l'uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili) in quanto è fatto assoluto divieto introdurre nel bosco attrezzi meccanici (motosega e simili)	c. 3 per la eventuale de pezzatura del materiale legnatico (raccolta legna) è consentito l'uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili) in quanto è fatto assoluto divieto introdurre nel bosco e degli attrezzi meccanici (motosega e simili)
Art. 11 vigente – DIVIETI E SANZIONI	Art. 11 modificato – DIVIETI E SANZIONI
<p>1. E' assolutamente vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cedere ad altri anche a titolo gratuito, il diritto o il frutto dell'uso civico di legnatico, b) Trasportare il legnatico al di fuori del territorio comunale o in zone diverse di dove trovasi la abitazione del richiedente, c) Commercializzare la legna proveniente dall'uso civico di legnatico, d) Trasportare legna nei giorni di pioggia e comunque finchè il terreno non sia sufficientemente asciutto per non danneggiare il cotico erboso, e) Utilizzare mezzi cingolati per tutte le operazioni inerenti l'uso civico per non danneggiare il cotico erboso 	<p>1. E' assolutamente vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cedere ad altri anche a titolo gratuito, il diritto o il frutto dell'uso civico di legnatico, b) Trasportare il legnatico al di fuori del territorio comunale o in zone diverse di dove trovasi la abitazione del richiedente, c) Commercializzare la legna proveniente dall'uso civico di legnatico, d) Trasportare legna nei giorni di pioggia e comunque finchè il terreno non sia sufficientemente asciutto per non danneggiare il cotico erboso, e) Utilizzare mezzi cingolati per tutte le operazioni inerenti l'uso civico per non danneggiare il cotico erboso, f) Raccogliere più di 30 quintali di legna secca in tutta la stagione silvana, per n. 1 nucleo familiare.